



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TRIBUNALE FEDERALE

P.D. 15F/17

T.F. 2/2018

## IL TRIBUNALE FEDERALE

### Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova	Presidente est.
Avv. Francesco Paoletti	Componente
Avv. Cristiano Novazio	Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

In merito all'atto di deferimento adottato in data 2 marzo 2018 ai sensi dell'art. 53, comma 5, del Regolamento di Giustizia dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Siccardi nei confronti del Sig. Lino Crippa.

### FATTO

Con atto in data 2 marzo 2018 il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Francesco Siccardi, deferiva innanzi a codesto Tribunale il Sig. Lino Crippa, chiedendo che venisse comminata *“la sanzione della sospensione dalle gare per mesi 4 (quattro) a computarsi dalla data di emissione del relativo provvedimento”*.

Il procedimento prendeva le mosse da un rapporto informativo del 18 giugno 2017 con il quale il Sig. Giuseppe Pessina, membro del *flight* del Sig. Crippa, assumeva di aver visto

quest'ultimo spostare la pallina, per migliorarne la posizione, alla buca 17 del percorso del Golf Club L'Albenza durante la gara "Coppa del Presidente" svoltasi in data 2 giugno 2017.

Il Sostituto Procuratore svolgeva l'istruttoria rivolgendo talune domande al Sig. Pessina che confermava di aver giocato nel *flight* del Sig. Crippa, di essere stato l'unico ad aver visto il Sig. Crippa spostare la pallina e di non aver contestato l'illecito al momento "*perché ne volevo parlare prima con la segreteria, in quanto avendolo visto solo io, sarebbe stata la mia parola contro la sua*".

Al termine dell'istruttoria è stato adottato da parte del Sostituto Procuratore l'atto di deferimento di cui al presente giudizio.

In difetto di richiesta di decreto sanzionatorio il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione presso la sede della Federazione Italiana Golf in Roma per il giorno 5 aprile 2018.

Il Sig. Crippa si costituiva con memoria 27 marzo 2018 (corredata da documenti) a firma dell'Avv. Corrado Centurelli con la quale veniva *in primis* ricordata l'attività agonistica del Sig. Crippa evidenziando come lo stesso abbia quasi quarant'anni di pratica di gioco ed un EGA HCP di 4,0.

Veniva poi contestato l'addebito mosso con il rapporto informativo ed evidenziato come il rapporto informativo contenesse un'imprecisione visto che il Sig. Pessina aveva giocato nel *flight* del Sig. Crippa il 3 giugno 2018 e non il 2 giugno 2018; da tale imprecisione ne sarebbe dunque conseguita l'inattendibilità del rapporto informativo.

All'udienza del 5 aprile 2018 comparivano il Sig. Crippa assistito dal proprio difensore Avv. Corrado Centurelli nonché il Procuratore Federale Avv. Paolo Berruti.

Nel corso di tale udienza il Sig. Crippa forniva spontanee dichiarazioni e precisazioni circa il fatto contestato.

Il Procuratore Federale si rimetteva alla decisione del Tribunale quanto alla qualificazione del fatto e, conseguentemente, alla misura della pena. Il difensore del Sig. Crippa concludeva per l'assoluzione.

Il Collegio si riservava.

## DIRITTO

Il deferimento non risulta fondato tenuto conto delle argomentazioni che seguono.

Il Collegio non ritiene sia stata raggiunta la prova della colpevolezza del Sig. Crippa, interpretando diversamente gli indizi su cui il Sostituto Procuratore ha basato il proprio convincimento.

Risulta dalla sola dichiarazione del Sig. Pessina che solo quest'ultimo abbia visto il Sig. Crippa spostare la pallina. Tale circostanza appare quanto mai anomala solo se si pensi che l'azione contestata sarebbe stata effettuata nelle vicinanze del green laddove verosimilmente si sarebbero dovuti trovare anche gli altri componenti del *flight*.

Occorre considerare altresì la circostanza che dalla data dell'episodio (3 giugno 2018) a quella del rapporto informativo (18 giugno 2018) sono intercorsi ben 15 giorni. Il Sig. Pessina ha fornito al Sostituto Procuratore un chiarimento circa il ritardo nel quale era incorso che viene giustificato dalla "*necessità di parlarne prima con la segreteria*".

Pertanto il Sig. Pessina ha riconosciuto di non aver contestato il fatto né subito dopo l'episodio durante la gara, né al termine della gara stessa ma soltanto 15 giorni dopo.

Tale circostanza potrebbe essere interpretata come un'indecisione del Sig. Pessina che, verosimilmente, non era certo di poter qualificare l'azione del Sig. Crippa come uno spostamento della pallina per migliorarne la posizione o semplicemente, come più verosimile, un'azione volta alla mera identificazione della pallina stessa.

Va inoltre considerato che dalle informazioni assunte nel corso dell'udienza nonché da quanto riferito dal Presidente del Golf Club Bergamo "L'Albenza" il Sig. Crippa è un giocatore di esperienza, che ha vinto numerosi trofei, sia individuali che di squadra, e che non è mai incorso in contestazioni di natura disciplinare.

In particolare, Il Presidente del Golf Club Bergamo L'Albenza, con nota 28 marzo 2018, depositata in atti, ha riferito che "*successivamente all'episodio cui si fa riferimento ... in più occasioni il Sig. Crippa è stato oggetto di attenzione da parte degli Arbitri. Nel corso di questa attività non sono state però riscontrate dal Comitato di Gara irregolarità in quanto, se ciò fosse*

*accaduto, si sarebbe immediatamente provveduto alle dovute segnalazioni alla Procura Federale”.*

Tenuto conto delle circostanze sopra riferite, non si ritiene sia stata raggiunta la prova dell'illecito contestato al Sig. Crippa.

### **PQM**

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, respinge il deferimento promosso dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Siccardi con atto del 2 marzo 2018, e, per l'effetto, assolve il Sig. Lino Crippa.

Così deciso in Roma, 16 aprile 2018

Avv. Antonella Terranova  
Presidente est.



Avv. Francesco Paoletti  
Componente



Avv. Cristiano Novazio  
Componente

